



COMUNE DI CASIGNANA Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nr 15 / 2021 del 14/01/2021
Prot. 120 del 14.01.2021

Reg. Ordinanze

OGGETTO: Proroga e revoca parziale ordinanza n. 46 Cel/2020 del 30/12/2020 quarantena con sorveglianza attiva per emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 marzo 2020, n. 13, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, dell'01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, dell'01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020 e del 07.09.2020, aventi ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

VISTE le *"Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione Civile — in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche."*, n. 61 del 13.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso"*, n. 65 del 08 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale"* e n. 68 del 25 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale"*;

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020"*.

CONSIDERATO che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, adotta un'ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero della salute del 12.10.2020 (n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P), avente ad oggetto: *"COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"*, la quale prevede, per i contatti stretti asintomatici, che i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;

VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.05.2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16.05.2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74, recante ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;

VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.05.2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16.05.2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74, recante ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;

VISTO il D.P.C.M. del 3.11.2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.05.2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID"*

19 e del D.L. 16.05.2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74, recante ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 46 Cel/2020 del 30/12/2020;

PRESO ATTO che alla data odierna risulta pervenuta a questo Ente la comunicazione circa la negatività al COVID – 19 solo del signor **OMISSIS**

CONSIDERATO che quest'ultimo ha fissato e svolto la quarantena presso un domicilio diverso dal resto del nucleo familiare;

RILEVATO che lo sviluppo epidemiologico del contagio sul territorio comunale negli ultimi giorni ha evidenziato un aumento dei casi positivi ed un conseguente necessario innalzamento della soglia di attenzione che legittima provvedimenti di tipo cautelare;

POSTA la necessità di prorogare nei confronti delle sotto elencate persone la misura della quarantena per ulteriori 7 (sette) giorni presso la propria residenza fino alle ore 24:00 del giorno **20/01/2021** con sorveglianza attiva svolta da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria - Dipartimento Area Prevenzione e dell'U.O. Igiene Pubblica A.S.P. 205 di Reggio Calabria - Distretto della Locride:

OMISSIS

CONSIDERATO che le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale negli ultimi giorni hanno evidenziato un aumento dei contagi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale..."*;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

ORDINA

con efficacia immediata:

OMISSIS

un periodo di quarantena di ulteriori 7 (sette) giorni **con sorveglianza attiva fino alle ore 24:00 del 20/01/2021 - presso la propria residenza come sopra indicata, senza entrare in contatto con altre persone;**

Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti.

REVOCA

con efficacia immediata nei confronti del sig. **OMISSIS** l'ordinanza n. 46 Cel/2020 del 30/12/2020

DISPONE

– che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria provveda ad effettuare la sorveglianza attiva;

– che è fatto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di rispettare e far rispettare il presente provvedimento;

– di notificare la presente Ordinanza alla persona destinataria del provvedimento;

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo on line del Comune e notificata direttamente all'interessato e tramite PEC a:
 - Polizia Municipale del Comune di Casignana (RC);
 - Comandante Stazione Carabinieri di Caraffa del Bianco;
 - Commissariato Polizia di Stato di Bovalino;
 - Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria.
 - Igiene Pubblica ASP 205 di Reggio Calabria - Distretto della Locride.
- comunicata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di vigilare in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

Casignana , lì 14/01/2021

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Rocco Celentano